



Regolamento di Ateneo sui cultori della materia

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia e le loro attività.

Art.2 - Funzioni

1. Per Cultori della materia si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, il cui curriculum attesti un'adeguata produzione scientifica e, oppure, documentate ed elevate esperienze professionali in una disciplina.
2. I Cultori possono essere chiamati a far parte delle commissioni d'esame di profitto e di laurea, limitatamente al ruolo di secondo relatore o componente della commissione, per la disciplina o gruppo di discipline all'interno del SSD o concorsuale per cui sono stati nominati. Non è ammesso in alcun caso lo svolgimento autonomo di attività didattiche (lezioni e esercitazioni). E' ammesso lo svolgimento di seminari liberi preventivamente approvati dal Consiglio di Corso di Studio o di Classe.
3. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della materia non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e a nessun titolo, né danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni e ad altri ruoli in ambito universitario.

Art. 3 - Procedura di nomina

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, deve essere presentata dal docente di ruolo afferente al SSD o concorsuale nell'ambito del quale il Cultore svolgerà la propria attività.
2. La proposta, da redigere secondo il modello allegato, deve indicare la disciplina o gruppo di discipline all'interno del SSD o concorsuale per la quale, o le quali, la nomina è richiesta e il relativo settore scientifico-disciplinare. La proposta, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da:
 - a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso deve dichiarare:
 - ✓ di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4;
 - ✓ di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;
 - ✓ di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
 - ✓ di non essere iscritto a corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.
 - b) un *curriculum vitae* dell'interessato, da redigere secondo il modello fornito dal Dipartimento, che illustri in maniera dettagliata gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti;
 - c) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art.4;
 - d) l'elenco delle pubblicazioni;
 - e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.
3. Il docente proponente presenta la proposta di cui al comma 2 al Dipartimento al quale compete esprimere il parere sul profilo scientifico del candidato.
4. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento; su istruzione di un'apposita commissione.
5. La commissione è formata da tre componenti effettivi e da un supplente, nominati per un triennio dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo. Nel caso in cui un componente della commissione risultasse tra i proponenti, sarà sostituito dal supplente.

Art. 4 - Requisiti e documentazione

1. Per il conseguimento della qualifica di Cultore della materia, è necessario il possesso della laurea vecchio ordinamento, o della laurea specialistica o magistrale, aver svolto nell'ultimo quinquennio attività di ricerca documentabile ed eventuale attività professionale nell'area disciplinare per la quale la qualifica viene richiesta.
2. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere comprovato secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5 - Criteri di valutazione del profilo scientifico

1. I criteri ai quali il Dipartimento dovrà attenersi per la valutazione del profilo scientifico del candidato a Cultore della materia terranno conto della congruenza di titoli, competenze acquisite ed esperienze maturate rispetto alle funzioni che il conseguimento della qualifica consentirà al Cultore di espletare. In particolare, saranno tenuti presenti i seguenti elementi:

- a) congruenza della laurea posseduta all'interno del SSD o concorsuale per la quale viene richiesta la qualifica;
- b) attinenza delle pubblicazioni scientifiche al settore scientifico disciplinare di riferimento;
- c) possesso del titolo di dottore di ricerca in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;
- d) titolarità di un assegno di ricerca relativo allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica, o a settore affine;
- e) titolarità, nell'ultimo quinquennio, di un contratto di insegnamento universitario nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica o in un settore affine; e/o docenza di ruolo nelle scuole secondarie di primo o secondo grado nella disciplina di riferimento;
- f) abilitazione scientifica nazionale nel Settore Concorsuale o titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo o secondo grado nella disciplina di riferimento;
- g) possesso di un diploma di specializzazione o di Master universitario di II livello congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;
- h) eventuali attività professionali attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica.

Art. 6 - Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale dalla nomina, salvo revoca che dovesse essere deliberata dal Dipartimento per giustificati motivi.
2. Scaduto il triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per la nomina.
3. L'elenco completo dei Cultori della materia è conservato dal Direttore di Dipartimento, che provvede altresì ad aggiornarlo e a trasmetterlo al Presidente del consiglio di Facoltà e all'organismo responsabile della formazione delle commissioni d'esame.

Art. 7 - Uso della qualifica

1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte del Dipartimento e con l'indicazione della disciplina per la quale è stata conferita.
2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Direttore del Dipartimento sulla base delle attestazioni fornite dal titolare della disciplina.

Art. 8 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico in corso.
2. Per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento, le qualifiche di cultore della materia già formalmente attribuite da Facoltà o Dipartimenti cessano di avere efficacia a far data dal 31/12/2015 e potranno essere rinnovate nel rispetto del presente regolamento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme Statutarie e regolamentari vigenti.